

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

in persona della dr. Stefania Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. ...del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, e vertente

TRA

S.M.A.,

quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore A.M.

elettivamente domiciliata in Roma, via Illiria n. 19, presso lo studio dell' Avv. ...che la rappresenta e difende con delega in calce all' atto di citazione

PARTE ATTRICE

E

N.G.F.

elettivamente domiciliato in Civitavecchia, via..., presso lo studio dell' Avv...., che lo rappresenta e difende con procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, S.M.A., quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore A.M. conveniva in giudizio, dinnanzi a questo Tribunale, N.G.F. per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: "condannare il sig. N.G. al risarcimento di tutti i danni fisici e psichici, materiali e morali, biologici, diretti e consequenziali, e comunque non patrimoniali, patiti e

patendi a seguito dei fatti accertati in sede penale come descritti in premessa, per il complessivo ammontare di €. 55.000,00 circa ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al giorno dell'effettivo soddisfo"; con vittoria delle spese di lite.

Assumeva che, con sentenza del 13.1.2016, il Tribunale di Roma dichiarava l'odierno convenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81 c.p.p, 609 bis co 1, 2 (n.1), 609 quater, 609 ter n. 1 c.p.c., 609 quinquies, 609 undecies e lo condannava alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.

Con sentenza del 10.01.2017, divenuta irrevocabile in data 27.4.2017, la Corte di Appello di Roma confermava integralmente la condanna, ribadendo la colpevolezza per i gravi fatti di pedofilia, di cui il convenuto si era reso artefice quando la minore aveva dieci anni e versava in evidente condizione di minorazione psichica.

Si costituiva in giudizio, N.G.F., eccependo in via preliminare la mancanza di autorizzazione ad agire in giudizio del Giudice Tutelare ed, inoltre, che la sentenza penale di condanna prevedeva il riconoscimento di un risarcimento dei danni solo in favore di S.M.A., in proprio, e non a favore della minore. Deduceva che i fatti addotti non erano provati ed invocava all'uopo il principio di separazione ed autonomia tra il giudicato penale e quello civile. Argomentava di essere recluso e di aver perso il proprio lavoro, di essere privo di risorse economiche e di cespiti immobiliari; confidava di poter iniziare una nuova vita, dopo aver scontato la propria condanna. Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respingere e rigettare ogni avversa domanda, siccome infondata e non provata; in subordine, limitare al massimo l'importo della liquidazione a carico del convenuto".

Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti e l'espletamento di CTU psichiatrica e medico-legale; la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 21.01.2022, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

All'esito dell'esame della documentazione acquisita agli atti-segnatamente: sentenza di condanna resa dalla Corte di Appello di Roma, distinta dal n. 13037/2016 datata 10.1.2017, depositata il 23.1.2017, divenuta definitiva in data 27.04.2017- deve ritenersi provata la responsabilità del convenuto N.G.F. per i fatti addebitategli e per i reati di cui agli artt. 81 c.p.p, 609 bis co 1, 2 (n.1), 609 quater, 609 ter n. 1 c.p.c., 609 quinquies, 609 undecies, commessi in danno della minore A.M..

A norma dell'art. 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato- quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso-nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile, che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. Si consideri,

inoltre, che il convenuto non ha allegato l'esistenza di specifici accertamenti fattuali in contrasto con quelli posti a fondamento della sentenza penale.

Secondo consolidato ed univoco indirizzo della Suprema Corte, la condanna generica al risarcimento del danno, anche se contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera declaratoria iuris e postula solo l'accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, indipendentemente dall'esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è invece demandato al giudice civile ("la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati" - cfr. Cass. 5560 del 2018; conf. Cass. 18352/2014). Trattasi di mero trasferimento dell'azione civile già esercitata nel processo penale, evidenza che, a prescindere da ogni ultronea considerazione, consente di superare l'eccezione sollevata dal convenuto in ordine alla necessità di autorizzazione del giudice tutelare a stare in giudizio.

Quanto all'entità del danno biologico subito dall'attrice, nel caso di specie, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze delle espletate consulenze a firma delle dott.sse C.C. e L.H..

Tali risultanze appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalla parte e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile. Esse possono, pertanto, essere pienamente condivise e fatte proprie da questo Giudice ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento.

La dott.ssa C.C., neuropsichiatra infantile, sigilla la propria valutazione concludendo: "La minore presenta una condizione di malessere psichico connotata da vissuti depressivi, ritiro sociale, tendenza all'appiattimento delle risposte affettive, riduzione degli interessi, iper vigilanza e difficoltà di concentrazione con tendenza alla conversione somatica. La condizione di sofferenza sopra rilevata depone per la presenza di traumi pregressi nella vita di M. come gli abusi riferiti" (cfr. CTU pag.14).

La dott.ssa L.H. ha accertato, in conformità peraltro alle risultanze delle elaborato peritale a firma della neuropsichiatra infantile e della documentazione prodotta, che il danno biologico causalmente collegato ai fatti oggetto di giudizio penale, ha determinato una inabilità temporanea relativa al 50% di mesi 24 (730 giorni) e la complessiva integrità psico-fisica del soggetto è stata ridotta in modo permanente nella misura del 40%. Pertanto, giudicando equo applicare i criteri e le tabelle in uso presso questo Tribunale (anno 2019) - verso le quali si orienta la scelta del decidente in ragione delle esaustive ragioni giuridiche e delle argomentazioni medico legali che ne hanno giustificato l'approvazione (tutte rese note sul sito web del Tribunale di Roma e sulle riviste specializzate di facile consultazione e accesso) - considerata l'età della minore all'epoca degli abusi sessuali perpetuati in suo danno (anni 10), debbono essere liquidate a titolo di risarcimento del danno €.

40.369,00 per l'invalidità temporanea parziale al 50% ed €. 216.794,17 per l'invalidità permanente. La presenza di situazioni di fatto, che si discostano in modo apprezzabile da quelle ordinarie - quali "interruzione degli studi, ritiro sociale e confinamento domestico, attuale limitazione della capacità lavorativa" - in quanto eccezionali e fortemente compromettenti le facoltà e le estrinsecazioni della vita ordinaria, consentono di personalizzare il danno biologico patito sino a determinare il quantum risarcitorio in €. 372.064,08, tenuto conto della significativa alterazione della vita quotidiana.

Quanto al pregiudizio morale patito in occasione dell'evento reato - tenuto conto delle sofferenze e dei disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base al fatto notorio (art. 115 comma 2 c.p.c.) - tenuto conto delle Tabelle applicabili, si stima equo liquidare ai valori attuali, ex artt. 2059 e 2056 c.c., ulteriori €. 111.619,22 (30% del danno biologico).La somma dovuta è pari ad €. 483.683,30 cui vanno aggiunte le spese future che il CTU ha ritenuto necessarie ("sarà necessario effettuare un vero e proprio trattamento psicoterapico che potrebbe consistere in due sedute settimanali per un periodo non minore di 12 mesi al costo tra gli 80 ed i 150 euro a seduta"), per un importo stimato in €. 9.600,00 (n. 96 sedute al costo di €. 100 ciascuna), per il totale di €. 493.283,30.

All'importo complessivo va detratta la somma di €. 5.000,00 assegnata a titolo di provvisoriale nel giudizio penale, per residui €. 488.283,30.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri stabiliti con D.M. n. 37 del 8 marzo 2018, prendendo a riferimento il valore della causa: "da €. 260.001,00 ad €. 520.000,00 " nello scaglione "complessità media" per le fasi "studio" "introduttiva" "istruttoria/trattazione", nello scaglione "complessità bassa" per la fase decisionale, e tenuto conto che l'attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con Provv. n. 5925 del 2018 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma all'adunanza del 18.6.2018 (cfr. in allegato al n. 2 del fascicolo attoreo) ed in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 136 del 8.1.2020)

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa:

- 1.- accoglie la domanda e, per l'effetto condanna N.G. al risarcimento in favore dell'attrice della somma di €. 488.283,30, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- 2.- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio che liquida per le varie fasi processuali in €. 18.452,00 oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A , per compenso da distrarsi in favore dello Stato,
- 3.- Pone le spese delle due CTU, che liquida in complessivi €. 2000,00, a carico del convenuto da distrarsi in favore dello Stato

Conclusione

Così deciso in Roma, il 25 aprile 2022.

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2022.